

STATUTO

**PANEOLIO OIL PRESS
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
IMPRESA SOCIALE -**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PANICALE PG VIA OLMINI 8

Numero REA: PG - 369507

Codice fiscale: 03978840548

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

Inoltre l'unico socio nomina quale **organo di controllo monocratico** con i poteri di cui all'articolo 24 dello statuto nonché con i poteri di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo numero 112/2017, che durerà in carica per tre esercizi sociali, la persona del Dottor **Carlo Magara**, nato a Passignano sul Trasimeno (PG) il giorno 7 marzo 1971, iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 177292 dell'8 luglio 2016, pubblicato nella G.U. n. 58 del 22 luglio 2016, il cui compenso annuo verrà determinato sulla base dell'emolumento minimo ex Tabella C, Capo III, del D.M. 140/2012, ss.mm.ii..

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2025.

Le spese del presente atto, determinate in approssimativi
Euro 2.800,00 (duemilaottocento virgola zero zero) sono a
carico della Società stessa, che espressamente le assume.

La società viene regolata dai seguenti patti che costituiscono lo

2 di 46

	Denominazione - oggetto - sede - durata	
	ART. 1	
	E' costituita l'impresa sociale organizzata secondo il	
	modello della società a responsabilità limitata, denominata:	
	"PANEOLIO OIL PRESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -	
	IMPRESA SOCIALE -" in breve anche "PANEOLIO OIL PRESS S.R.L.	
	- IMPRESA SOCIALE -" .	
	IMPRESA SOCIALE -"	
	La società è regolata dal presente statuto, dal D. Lgs. 03	
	Luglio 2017 n. 112, dal Codice Civile nonché, ove e in quanto	
	compatibili, dalle norme del Codice del Terzo Settore di cui	
	al D.L.gs. 3 luglio 2017 numero 117, ss.mm.ii..	
	ART. 2	
	2.1 La società viene costituita dall'unico socio "FONDAZIONE	
	INNOVARCI ETS" allo scopo di poter meglio, funzionalmente e	
	complessivamente conseguire le proprie specifiche finalità.	
	Inoltre la Società, esercita in via stabile e principale	
	un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di	
	lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, adottando modalità di gestione responsabili e	
	trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei	
	lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati	
	alla sua attività.	
	La Fondazione ha, in particolare, lo scopo di operare per lo	
	sviluppo e l'allargamento dei diritti umani, sociali e civili	

di tutti i cittadini, con particolare riguardo a chi vive situazioni di difficoltà e di emarginazione, promuovendo e favorendo, innanzitutto, ogni forma di economia sociale.

La società, ai sensi del D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 112 acquisisce la qualifica di impresa sociale in quanto eserciterà in via stabile e principale le attività - meglio descritte nel prosieguo del presente statuto - organizzate al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, e dirette a realizzare finalità di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi i requisiti di cui agli artt. n.ri 2), 3) e 4) del menzionato decreto legislativo n. 112/2017 e successive modifiche e/o integrazioni e/o leggi sostitutive dello stesso.

Con riferimento alle attività di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 112/2017 la Società svolgerà in via stabile e principale attività ricadenti nei seguenti ambiti:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 ss.mm.ii. nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

5 di 46

Nel rispetto degli ambiti di attività sopra elencati, in particolare la Società svolgerà l'attività di molitura dell'oliva e gestione del relativo prodotto. La società, nell'ambito dell'attività di agricoltura sociale e, in particolare, della molitura e conseguente gestione del prodotto realizzato, eserciterà anche le relative e inerenti attività di stoccaggio, imbottigliamento e commercializzazione.

2.2 La società potrà comunque esercitare, nel rispetto e con i criteri di quanto disposto dall'articolo 2 comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017, attività di impresa in cui, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, vengano occupati:

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2 numero 99) del Reg. UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione Europea e ss.mm.ii.;
- persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 e ss.mm.ii. e persone senza fissa dimora iscritte al registro di cui all'articolo 2 quarto comma della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

7 di 46

presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter
disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di
sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio
succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile
rappresentanza, magazzini e depositi) ovvero di trasferire la
sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1;
spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi
secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da
quello sopra indicato sub 3.1.

ART. 4

4.1 La durata della Società è fissata dalla data della sua
costituzione sino al 31 dicembre 2060, e potrà essere
prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea
dei soci; detta Società potrà essere sciolta anche
anticipatamente.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

5.1 Il capitale è fissato in **Euro 10.000,00 (diecimila
virgola zero zero)**.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante
nuovi conferimenti in denaro o in natura).

5.3 La decisione di aumentare il capitale sociale non può
essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente
dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

9 di 46

	sanzioni per il caso di inadempimento, che dovranno essere
	graduate in relazione alla gravità dello stesso e potranno
	giungere fino all'esclusione del socio medesimo, con il
	conseguente obbligo per il socio inadempiente di cedere la
	quota di partecipazione di sua spettanza agli altri soci in
	parti uguali fra loro, o, previo accordo unanime degli altri
	soci, ad un terzo, o, in mancanza, con conseguente riduzione
	del capitale sociale.
	5.7 I soci sono in ogni caso tenuti al:
	a) versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato
	dall'Assemblea;
	b) versamento dell'eventuale tassa di ammissione deliberata
	dall'Assemblea.
	Art. 6
	6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le
	modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei
	soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica
	del presente Statuto.
	Art. 7
	7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo
	amministrativo, in conformità alle vigenti disposizioni di
	carattere fiscale e anche non in proporzione alle
	partecipazioni possedute, versamenti in conto/capitale ovvero
	finanziamenti infruttiferi, che non costituiscano raccolta di
	risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni

	di legge in materia bancaria e creditizia.	
	7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative	
	somme potranno essere utilizzate per la copertura di	
	eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del	
	capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera	
	assembleare.	
	7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova	
	applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.	
	PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI	
	Art. 8	
	8.1 E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in	
	misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in	
	manca di specifica determinazione in tal senso, le	
	partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale	
	ai conferimenti effettuati.	
	8.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura	
	proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	Art. 9	
	9.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti	
	dei comproprietari devono essere esercitati da un	
	rappresentante comune nominato secondo le modalità previste	
	dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.	
	9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle	
	partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.	
	Art. 10	

Inoltre la trasferibilità per atto tra vivi della partecipazione è subordinata al preventivo gradimento espresso dagli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata; i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi a sensi del successivo articolo 13, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo.

12 di 46

	affermativo, e quindi di trasferibilità della partecipazione,
	agli altri soci, risultanti dal libro soci, ove esistente,
	ovvero dal registro delle imprese (o che giustifichino la
	propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto
	debitamente depositato al registro Imprese) spetta come
	sopra precisato - il diritto di prelazione per l'acquisto a
	sensi del successivo punto 10.3.
	10.2 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini
	dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi
	tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del
	termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo
	esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento,
	dazione in pagamento e donazione.
	10.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le
	seguenti disposizioni e modalità:
	- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la
	propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti
	10.1 e 10.2, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo
	lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta
	deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni
	della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le
	modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro
	quindici giorni dal ricevimento della raccomandata,
	comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno
	esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.

- Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

- Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

- Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un

soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

- Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

- Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

- La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente;

nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

- Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

- Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di provvedere al deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

- La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Art. 11

La procedura prevista da detto articolo sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- in caso di liquidazione, gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione alla quota di partecipazione del defunto così come determinata ai sensi del successivo art.27;

- sempre in caso di liquidazione, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, diciotto e trenta mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare.

	Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della
	partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci
	senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza,
	della partecipazione del socio defunto.
	In caso di continuazione della società con più eredi del
	socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante
	comune.
	DECISIONI DEI SOCI
	Art. 12
	12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro
	competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
	sottopongono alla loro approvazione.
	12.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
	a) l'approvazione del bilancio;
	b) la nomina dell'organo amministrativo;
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di
	controllo o del revisore;
	d) le modificazioni del presente Statuto;
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.
	12.3 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed
	i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse

	disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto
	di voto.
	Art. 13
	13.1 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
	13.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo
	Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in
	Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente
	alla Unione Europea.
	13.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito o
	consegnato anche a mano almeno otto giorni prima di quello
	fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero,
	con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (anche mediante
	telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) fatto
	pervenire ai soci risultanti dal libro soci, ove esistente,
	ovvero dal registro delle imprese (ovvero che giustifichino
	la propria qualità di socio - o di titolare di diritto reale
	che attribuisce il diritto di voto - esibendo un titolo di
	acquisto debitamente depositato al registro Imprese).
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle
	materie da trattare.
	13.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una
	data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui
	nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non

risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

13.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

13.6 L'assemblea potrà svolgersi mediante teleconferenza o videoconferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli eventuali luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Le condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in teleconferenza o videoconferenza sono le seguenti:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

21 di 46

	presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della
	presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle
	deliberazioni, la registrazione della teleconferenza o
	videoconferenza.
	Art. 14
	14.1 L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione
	dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal
	Presidente del Consiglio di Amministrazione o
	dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di
	impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla
	persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
	14.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed
	occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.
	14.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la
	regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo
	svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle
	votazioni, la regolarità delle deleghe ed in genere il
	diritto di intervento in assemblea.
	Art. 15
	15.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale
	alla sua partecipazione.
	15.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che
	alla data dell'assemblea stessa risultano dal libro soci, ove
	esistente, ovvero dal registro delle imprese, o che

	giustificchino la propria qualità di socio - o di titolare di
	diritto reale che attribuisce il diritto di voto - esibendo
	un titolo di acquisto debitamente depositato al registro
	Imprese.
	15.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire
	all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta,
	delega che dovrà essere conservata dalla società.
	La delega non può essere rilasciata con il nome del
	rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi
	sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella
	delega.
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha
	effetto anche per le successive convocazioni.
	Gli enti e le società legalmente costituiti possono
	intervenire in assemblea a mezzo di persona designata,
	mediante delega scritta.
	E' ammessa anche la procura generale a valere per più
	assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
	La rappresentanza non può essere conferita né ad
	amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né
	ai dipendenti della società, né alle società da essa
	controllate o ai membri degli organi amministrativi o di
	controllo o ai dipendenti di queste.
	15.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di
	tanti soci che rappresentino più della metà del capitale

24 di 46

	comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere
	redatto da un notaio.
	16.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto
	pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro
	delle decisioni dei soci.
	AMMINISTRAZIONE
	Art. 17
	17.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente,
	a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della
	nomina:
	a) da un Amministratore Unico;
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri,
	da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri,
	secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in
	occasione della nomina;
	c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o
	disgiunti.
	17.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci nel
	rispetto comunque dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017. Non
	possono essere nominati alla carica di Amministratore e se
	nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle
	condizioni previste dall'art.2382 cod. civ.
	Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale
	rappresentanti di enti con scopo di lucro o di
	amministrazioni pubbliche.

	Art. 18	
	18.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito	
	dai soci all'atto della loro nomina.	
	18.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è	
	consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di	
	motivazione.	
	18.3 E' ammessa la rieleggibilità.	
	18.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di	
	Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la	
	maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di	
	Amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più	
	Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per	
	qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore,	
	decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà ai soci con	
	propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo	
	amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli	
	altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti	
	di ordinaria amministrazione.	
	18.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo	
	amministrativo è stato ricostituito.	
	Art. 19	
	19.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un	

	Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione
	della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che
	sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di
	impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.
	Art. 20
	20.1 Qualora l'organo amministrativo nominato sia un
	Consiglio di Amministrazione, le decisioni relative debbono
	essere adottate mediante deliberazione collegiale.
	20.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:
	a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con
	lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo
	idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno
	tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con
	telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali
	vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione
	nonchè l'ordine del giorno;
	b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in
	Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente
	alla Unione Europea.
	20.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono
	valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono
	tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.
	20.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in
	forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza
	dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti

28 di 46

stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

21.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 22

22.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

22.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetterà al Presidente o in caso di impedimento o assenza al Vice Presidente.

22.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

22.4 La rappresentanza sociale spetta anche agli amministratori delegati - se nominati - nonchè ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo ed in riferimento agli atti per il cui compimento

	sono nominati.	
	Art. 23	
	23.1 Ciascun componente dell'organo amministrativo deve	
	risultare in possesso di specifici requisiti di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza; segnatamente non deve	
	risultare in alcuna delle condizioni di cui all'art.2382 c.c.	
	e non deve risultare legato da alcun rapporto di parentela o	
	affinità con i componenti dell'eventuale organo di controllo	
	ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Art. 24	
	24.1 La società nomina ai sensi dell'art. 2477 primo comma	
	c.c., un solo soggetto quale sindaco o, in alternativa, un	
	collegio sindacale (così come previsto all'art. 25.1 del	
	presente statuto) aventi i requisiti di cui all'art. 2397,	
	comma 2 e 2399 del codice civile conformemente a quanto	
	previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017.	
	In materia di organo di controllo interno si applica il	
	citato art. 10 D. Lgs. n. 112/2017, salvo disposizioni più	
	restrittive relative alla forma giuridica dell'impresa quale	
	società a responsabilità limitata.	
	La revisione legale dei conti è esercitata, in caso di	
	superamento dei limiti di cui all'articolo 10 del Decreto	
	Legislativo numero 112/2017 ovvero di scelta dell'assemblea,	
	dall'organo di controllo, salvo che la società non sia tenuta	
	alla redazione del bilancio consolidato (nel qual caso la	

31 di 46

32 di 46

	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o
	scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla
	revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o
	più cause di recesso previste dal presente Statuto,
	all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione
	delle partecipazioni;
	- ai soci che non hanno consentito al compimento di
	operazioni che comportano una sostanziale modificazione
	dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei
	diritti attribuiti ai soci;
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente
	statuto.
	26.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di
	recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà
	essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera
	raccomandata, anche a mano, (indicante le generalità del
	socio recedente, il suo domicilio e l'ammontare della
	partecipazione di cui è titolare) entro quindici giorni
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che
	legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il
	recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al
	Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla
	sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le
	quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere
	cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già

esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima.

26.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo art.27.

Art. 27

27.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

27.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

27.3 Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ.

Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle

	rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari
	al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore
	al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla
	trasformazione o allo scioglimento della società.
	Art. 28
	28.1 Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia
	obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore
	della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia
	più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di
	conferimento.
	Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto,
	che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato
	con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
	28.2 L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei
	soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi dei
	precedenti artt.12 e segg. Per la valida costituzione
	dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta
	non si tiene conto della partecipazione del socio della cui
	esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il
	diritto di intervento all'assemblea.
	28.3 La delibera di esclusione deve essere notificata al
	socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta
	giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio
	escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente

	per territorio. Se la società si compone di due soli soci
	l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su
	domanda dell'altro.
	28.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua
	partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del
	precedente art.27, esclusa la possibilità del rimborso della
	partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
	BILANCIO E UTILI
	Art. 29
	29.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni
	anno.
	29.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo
	amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di
	esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le
	vigenti norme di legge.
	29.3 L'impresa sociale è tenuta, ai sensi dell'art. 9 del
	d.lgs. 112/2017 anche alla tenuta del libro giornale e del
	libro degli inventari ai sensi degli art. 2216 e 2217 c.c..
	L'organo amministrativo, in conformità all'art. 9 del d.lgs
	112/2017 deve provvedere, alla fine di ogni esercizio
	sociale, alla redazione di un apposito documento che
	rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed
	economica dell'impresa sociale ed al bilancio sociale sopra
	detto, secondo le linee guida adottate con decreto del
	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il

Consiglio Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il suddetto documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale dell'impresa sociale ed il bilancio saranno sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. Tali documenti, unitamente anche al bilancio sociale, saranno depositati presso il registro delle Imprese, a norma dell'art. 10 del d.lgs. 155/2006 e ss.mm.ii. (D.Lgs. n. 112/2017) e resteranno, altresì, depositati presso la sede sociale a disposizione dei soci e degli altri aventi diritto allo scopo di assicurarne idonea pubblicità. Tali documenti saranno inoltre pubblicati sul sito Internet dell'impresa sociale

Art. 30

38 di 46

	maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.
	Sono inoltre riservate a deliberazione assembleare la revoca
	dei liquidatori e la modifica delle deliberazioni previste
	dal primo comma dell'art. 2487 c.c..
	In ogni caso, è riservata alla assemblea dei soci la
	determinazione:
	* del numero dei liquidatori;
	* in caso di pluralità di liquidatori, delle regole di
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al
	funzionamento del consiglio di amministrazione in quanto
	compatibile;
	* di colui cui spetti la rappresentanza della società;
	* dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
	* gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.
	Salva diversa delibera dell'assemblea, all'organo di
	liquidazione compete il potere di compiere tutti gli atti
	utili ai fini della liquidazione, stipulare transazioni,
	effettuare denunce, nominare procuratori speciali per
	singoli atti o categorie di atti.
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita
	volontaria di qualifica di impresa sociale, il patrimonio
	residuo dedotto il capitale effettivamente versato dai soci,
	eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi
	deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo
	3, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 112/2017, è devoluto ad

40 di 46

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta
giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente
vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con

42 di 46

43 di 46

44 di 46

34.2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

35.1 Le disposizioni del presente atto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

36.1 Per quanto qui non previsto, valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata, e, in quanto compatibili, le norme in materia di società personali."

45 di 46

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte
completato a mano da me Notaio, su quarantasette pagine e
parte sin qui della presente quarantottesima, di dodici fogli.
Viene sottoscritto alle ore diciotto e cinquanta minuti.
F.to Calzini Franco